

Dibattito sulla compensazione delle spese

Abstract: il punto sulla tendenza a compensare le spese nelle controversie di protezione internazionale

1) Si tratta di prassi, a quanto mi risulta, largamente seguita anche nel mio distretto.

Ora la domanda che mi pongo è la seguente.

Come si concilia questa prassi con il nuovo art. 92 c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 12.12.2014, che limita la compensazione alle sole ipotesi di:

- 1) soccombenza reciproca
- 2) assoluta novità della questione trattata
- 3) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti?

2) Ciao a tutti,

in merito alle spese di lite, in caso di vittoria del ricorrente, non può non tenersi conto del fatto che, praticamente sempre, l'Amministrazione dello Stato non si costituisce e non resiste alla domanda. A norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

Spesso poi io ravviso la "novità della questione trattata" nell'evoluzione della situazione del paese d'origine.

3) Non mi trovo assolutamente concorde con questa lettura. La novità delle questioni trattate non può che riguardare questioni giuridiche e non situazioni di fatto. Altrimenti anche in materia di sfratto su potrebbe invocare la novità nel modificarsi dell'indice ISTAT

4) A Bari in appello compensiamo le spese se vince il richiedente asilo ammesso al gratuito patrocinio, per evitare la "partita di giro" con i fondi del Ministero; altrimenti compensiamo di rado.

La sopravvenienza di fatto in corso di causa, di cui parla Martina, non è però è irrilevante, perché dimostra che chi soccombe ha torto non sulla base della situazione originaria, e quindi non ha agito o resistito con colpa. Per un utile confronto, si pensi alle cause previdenziali nelle quali l'invalido diventa tale solo in corso di causa: di solito in questi casi l'Inps o Inail, pur soccombendo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., raramente viene condannato alle spese.

5) Mi sembra che, in taluni casi, si possa arrivare a conclusioni non dissimili da quelle sinora adottate (compensazione totale) nel vigore della precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c.

E cioè:

- 1) in ipotesi di accoglimento parziale della domanda del ricorrente (es. solo sussidiaria o umanitaria) potrebbe configurarsi un'ipotesi di reciproca soccombenza per la quale può correttamente applicarsi la compensazione ex 92 c.p.c. nuova formulazione;
- 2) in ipotesi di accoglimento totale del ricorso, come correttamente osservato da Marina, potrebbe disporsi il non luogo a provvedere, anche sulla scorta di quanto evidenziato da Cass. 29.10.2012, n. 18583.

Resterebbe come ipotesi problematica quella di rigetto della domanda, nel caso in cui l'Amministrazione si sia costituita.

Si tratta di soccombenza piena e, alla luce del "nuovo" 92 c.p.c., mi pare arduo pervenire ad una pronuncia di "compensazione".

Certo, la condanna alle spese del povero potrebbe essere incorniciata e impreziosire una delle stanze dell'avvocatura o del Ministero, ma questa é un'altra storia...

6) Io a Lecce faccio così:

1) In caso di accoglimento della domanda del richiedente (status o sussidiaria), pronuncio un "non luogo a procedere sulle spese di giudizio" con la seguente motivazione:

"Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

2) In caso di concessione della protezione umanitaria, mi sembra corretta la compensazione delle spese in virtù della reciproca parziale soccombenza.

3) In caso di rigetto totale della domanda, la pronuncia è sempre un "nulla sulle spese":

a) o perché il Ministero non si è costituito;

b) oppure, se il Ministero si è costituito avvalendosi del presidente della stessa, con la seguente motivazione:

"Con riferimento infine alle spese di giudizio, considerato che la Commissione sta in giudizio a mezzo di un suo funzionario autorizzato (il Presidente della Commissione), si osserva che "nell'ipotesi in cui l'Amministrazione (...) si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota" (Cass. Civ. Sez. 1, 2/9/2004 n. 17674, in relazione a giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ma con motivazioni valide anche per i giudizi quali il presente).

Di conseguenza, benché il ricorrente sia soccombente, non essendo stato documentato alcun esborso da parte della Commissione, non vi è pronuncia sulle spese."

N.B. In primo grado, almeno a Lecce, il Ministero non si costituisce mai con l'Avvocatura dello Stato.

7) - Fondamentale **Corte Cost. 77-18** su compensazione spese processuali. Ai punti 15 e 16 la Corte precisa che la compensazione sarà possibile in futuro ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate e comunque con obbligo di motivazione da parte del giudice. La prospettiva indicata dalla Corte Costituzionale è quella di considerare come grave ed eccezionali ragioni per compensare solo le situazioni sopravvenute.

- Brevi osservazioni su questa sentenza.

a) si conferma che la giurisprudenza è fonte del diritto (sul punto, cfr. il recente Nicolò Lipari "il diritto civile tra legge e giudizio", ed. Giuffrè), il cui mutamento o la cui assenza (per novità della questione) giustifica la compensazione delle spese. Già gli artt. 44 co. 1° l. 69/09 e 20 l. 124/15, leggi-delega per la riforma rispettivamente del processo amministrativo e del contabile, prevedevano che le nuove norme si adeguassero "alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori". Il 28.11.2017 ci fu un incontro specifico in Cassazione sul tema *comon law-civil law*

b) si parla di favor per l'incidente di costituzionalità (punto 8 della motivazione), che negli ultimi anni sembrava alquanto appannato;

c) si rende possibile il compensare in relazione a sopravvenienze di fatto o normative in corso di causa, analogamente alle eccezioni precedenti;

d) si esclude la compensazione per il sol fatto che soccombe la parte debole "lavoratore": discorso analogo dovrebbe farsi per il richiedente asilo. Per i soggetti deboli possono soccorrere gli istituti del gratuito patrocinio, dell'esenzione totale o parziale dal contributo unificato o dal suo raddoppio in caso di rigetto dell'impugnazione. Ma il soggetto debole richiedente prestazione previdenziale o di assistenza è esentato dalla condanna alle spese se non abbiente. Ciò non potrebbe riflettersi sul richiedente asilo? L'abolizione del C.U. a suo carico, suggerita in questi giorni sulla lista, andrebbe in tal senso. Così come alla revoca del gratuito patrocinio per il richiedente che ha manifestamente torto non dovrebbe accompagnarsi anche la condanna alle spese sostenute da controparte. Tutti temi su cui riflettere, anche ai fini di nuove questioni di costituzionalità suggerite da una sentenza scorrevole benché dotta (si veda il punto 8 sulla natura definitiva o parziale della sentenza nel giudizio a quo)

- Il ripetuto richiamo alla clausola generale delle "*gravi ed eccezionali ragioni*" quale criterio di compensazione delle spese di lite parrebbe volere significare un ritorno alla disciplina prevista prima della riforma del 2014. Con la conseguenza che il giudice potrebbe compensare le spese, motivando, di volta in volta, la ricorrenza di siffatte, non meglio specificate "*gravi ed eccezionali ragioni*".

E, tuttavia, non è da escludersi che, nella prassi, si possa affermare un'applicazione più restrittiva dell'istituto, sulla scorta di alcuni passaggi argomentativi contenuti nella sentenza in rassegna.

Si è visto, infatti, che il Giudice delle leggi ha, sostanzialmente, ricondotto la fattispecie del "*mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*" nell'ambito di categorie più generali, quali il "*sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite*" ovvero il "*sopravvenuto mutamento dei termini della controversia*"

Altrettanto dicasi con riguardo alla "*assoluta novità della questione*", che è stata considerata come fattispecie particolare rientrante in quella più ampia rappresentata dall' "*assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite*".

Analizzando, poi, i profili di incostituzionalità della norma per violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.), la Corte ha fatto riferimento a

“qualsiasi situazione del tutto imprevedibile”, in presenza della quale la rigida applicazione della condanna alle spese in caso di soccombenza potrebbe costituire una remora ingiustificata alla tutela giurisdizionale.

Ebbene, una lettura in controluce di questa importante sentenza potrebbe, alla fine, avallare un'interpretazione del dato normativo, nel senso di ri(con)durre la risuscitata clausola generale delle *“gravi ed eccezionali ragioni”* ai soli casi in cui di a) *“sopravvenuto mutamento dei termini della controversia”*; b) *“assoluta novità della questione”*, c) *“situazione del tutto imprevedibile”*.

Con il risultato, paradossale, di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.

8) A mio modo di vedere la Corte Costituzionale tenta di circoscrivere le ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni perché afferma che esse devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipizzate. Ancora, la Corte dice chiaramente che il giudice è tenuto a motivare tali ragioni, in conformità all'art. 111 Cost. E quindi, a mio avviso, non potranno giustificare la compensazione ad esempio la complessità o la controvertibilità della fattispecie o il valore esiguo della causa o la qualità delle parti, peraltro espressamente esclusa dalla Corte come ipotesi di compensazione. Il vero problema resta la definizione della formula della assoluta novità delle questioni perché se la si intende come novità in fatto è evidente che quasi ogni controversia presenta particolarità che le conferiscono il carattere della novità. Infine osservo che, con riguardo alle cause con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato occorre prestare ancora maggiore attenzione a compensare le spese visto che lo Stato non può recuperare da nessuna delle parti in questo caso.